

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
COMUNALE

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	2
ART. 2 - FUNZIONI E LIMITI DEL REGOLAMENTO	2
ART. 3 - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI	2
ART. 4 - LIMITI DI COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO	2
ART. 5 - ELEZIONI, REQUISITI PER LE CANDIDATURE, ITER PROCEDIMENTALE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	2
ART. 6 - INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA	3
ART. 7 - DURATA IN CARICA	3
ART. 8 - CESSAZIONE DALL'INCARICO	4
ART. 9 - INDENNITÀ E RIMBORSI	4
ART. 10 - COMPETENZE	4
ART. 11 - RAPPORTI CON GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE E ENTI DIPENDENTI DEI CONSORZI E DELLE ATTIVITA' CONVENZIONATE	5
ART. 12 - RAPPORTI CON I CITTADINI, CON GLI ORGANI COMUNALI CON IL SEGRETARIO COMUNALE E CON IL DIRETTORE GENERALE	6
ART. 13 - DOTAZIONI STRUTTURALI, STRUMENTALI ED ORGANIZZATIVE E RELATIVI ONERI	6
ART. 14 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DI TUTELA SOCIALE	7

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Lo statuto del Comune di Pontedera con l'istituzione del Difensore Civico comunale, assicura ai soggetti previsti nel 1° comma dell'art. 62, la tutela e le garanzie previste dall'art. 11 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ART. 2 - FUNZIONI E LIMITI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento fissa le norme attuative dell'istituto del Difensore Civico comunale, in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed allo statuto del Comune di Pontedera.

ART. 3 - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il Sindaco comunica alla cittadinanza l'avvenuta nomina del Difensore Civico Comunale entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare, mediante affissione all'Albo comunale di specifica comunicazione. La stessa comunicazione verrà pubblicata sul sito del Comune e inviata agli organi di stampa per la massima diffusione.

2. Contestualmente, viene data informazione sulle funzioni del Difensore Civico comunale, sulla persona incaricata, sulla sede, sull'orario e sul telefono, sui soggetti che hanno diritto a chiedere interventi e su ogni altro aspetto che integri l'esercizio di questo istituto.

ART. 4 - LIMITI DI COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Non sono ammessi a ricorrere al Difensore Civico comunale:
I Consiglieri Comunali e Circoscrizionali in carica nel Comune, le Pubbliche Amministrazioni, il Segretario Comunale ed i Revisori dei Conti dell'Ente delle Aziende e dei Consorzi, i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi, in riferimento a questioni inerenti rapporti di impiego e di lavoro.

ART. 5 - ELEZIONI, REQUISITI PER LE CANDIDATURE, ITER PROCEDIMENTALE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. L'elezione del Difensore Civico comunale avviene con l'osservanza delle norme statutarie e delle prescrizioni, di ordine procedurale, previste dal presente regolamento. Il Sindaco è tenuto a dare la massima pubblicità ai cittadini ed alle associazioni, del bando per la nomina del Difensore Civico.

2. A mente del comma 1 dell'art. 63 dello Statuto, possono concorrere singolarmente alle elezioni a Difensore Civico comunale, coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e siano in possesso della Laurea in Giurisprudenza.

3. Le candidature, previa disponibilità dei cittadini aventi i requisiti, possono essere anche presentate da associazioni e dalle Consulte di quartiere che ne discuteranno e le sottoporranno al voto del Consiglio Comunale.

4. Le candidature proposte al Consiglio Comunale saranno corredate di :

- a) curriculum, recante notizie sugli impegni in campo sociale e per la tutela dei diritti;
- b) la dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

5. Il curriculum e la dichiarazione, sottoscritti dai candidati e autenticati avranno forma e valore di autocertificazione.

6. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Entro quindici giorni dalla esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco ne darà comunicazione all'interessato, che, entro lo stesso termine, in presenza di due testimoni – pena la decadenza – davanti al Sindaco, renderà dichiarazione di accettazione dell'incarico e degli impegni e delle responsabilità connesse.

8. Dal momento della dichiarazione di accettazione, il Difensore Civico comunale assume la pienezza dei suoi poteri, la cui pratica esercitabilità la Giunta è tenuta ad assicurare.

ART. 6 - INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste per l'elezione a Consigliere Comunale o a Sindaco; coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva, sono Ministri di culto, hanno concorso all'elezione del Consiglio Comunale nell'ultima tornata elettorale e non sono stati eletti, ricoprono incarichi di Dirigente o di funzionariato nei partiti politici, hanno rapporti di lavoro, economici, amministrativi con il Comune, le Istituzioni, le Aziende, i Consorzi e gli Enti da esso dipendenti ove, al momento del conferimento dell'incarico, il Sindaco riscontri il verificarsi di cause di INELEGGIBILITÀ, o, successivamente ne accerti la sopravvenienza, dichiara decaduta dall'incarico la persona nominata Difensore Civico comunale.

ART. 7 - DURATA IN CARICA

1. Il Difensore Civico comunale ha una durata in carica uguale a quella del Consiglio Comunale ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Successivamente alla scadenza esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore.

3. Qualora il ruolo di Difensore Civico resti scoperto per motivi diversi dalla scadenza, il Consiglio Comunale provvede alla sua copertura con le modalità di cui all'art. 5, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

ART. 8 - CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. Il Difensore Civico comunale cessa dall'incarico:

- I) per compimento del periodo di durata;
- II) per decadenza, in seguito al venir meno di uno o più requisiti essenziali;
- III) per revoca, votata dal Consiglio Comunale :
 - a) su proposta motivata, corredata da una raccolta di firme, da parte di almeno un decimo degli elettori del Comune;
 - b) su proposta motivata del Sindaco o di almeno un terzo dei Consiglieri – in riscontro a fatti e comportamenti gravi connessi con l'esercizio delle funzioni di competenza o con il prestigio della persona;
- IV) per morte.

2. Nel caso di cui al punto III) lettera b), occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 9 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Al Difensore Civico Comunale spetta un'indennità mensile che sarà stabilita con provvedimento della Giunta Comunale che sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella della Giunta.

ART. 10 - COMPETENZE

1. Il Difensore Civico comunale esercita – nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti – la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, e quale garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa, agisce a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti e formazioni sociali, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto; opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali, istituzioni ed enti da essa controllati, nonché dei concessionari di pubblico servizio, intervenendo, anche di propria iniziativa, nei casi di inerzie, ritardi, omissioni od illegittimità che si verificano nel corso del procedimento.

2. Il Difensore Civico comunale, quale garante della correttezza ed imparzialità negli atti e nei comportamenti amministrativi del Comune di Pontedera, degli Enti dipendenti, delle Istituzioni, Aziende e Consorzi:

- sorveglia affinché non siano violati i principi di legittimità e non vengano compiuti favoritismi o penalizzazioni nei confronti dei cittadini;
- dietro segnalazione o istanze o di propria iniziativa, interviene, verifica – sotto profili procedurali decisionali e comportamentali – atti, situazioni e circostanze relazionali;
- pratica poteri di persuasione, conciliazione, richiamo e proposta, al fine di riaffermare i principi di una buona amministrazione ed un positivo rapporto fra amministratori, pubblici operatori e cittadini.

3. Il Difensore Civico comunale tende a concludere le azioni che intraprende con la massima tempestività ed efficacia possibili, limitando allo stretto necessario richieste di ordine formale ai soggetti ricorrenti e dando loro puntuale informazione sugli sviluppi.

4. Di ogni intervento dovranno essere puntualmente annotati gli estremi in apposito registro, mediante le seguenti indicazioni: promotore dell'azione, descrizione del fatto segnalato o presunto, iniziative intraprese, interlocuzioni sviluppate, documentazioni acquisite, esiti.

5. Il Difensore Civico comunale, in quanto svolge le pubbliche funzioni previste dall'art.11 del D.lgs. 267/2000, agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale, con le incombenze e gli obblighi correlati.

6. Il Difensore Civico comunale è istituito indipendente nei confronti del Comune e dei suoi organi.

ART. 11 - RAPPORTI CON GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE E ENTI DIPENDENTI DEI CONSORZI E DELLE ATTIVITA' CONVENZIONATE

1. Il Difensore Civico comunale, nell'esercizio del suo ruolo ha diritto:

- di chiedere ed ottenere notizie, con la massima tempestività possibile – da parte dei responsabili di uffici e servizi del Comune, delle Istituzioni, delle Aziende e degli Enti dipendenti, dei Consorzi e delle attività convenzionate – in merito a fatti, comportamenti e situazioni di cui all'art. 10 ;
- di accedere agli atti senza esclusione alcuna per segreto d'ufficio, al fine di una consultazione diretta delle pratiche correlate all'oggetto del suo intervento e di estrarne copia senza spesa a suo carico;
- di accedere alle strutture, allo scopo di verificare situazioni e circostanze anche mediante raccolta di deposizioni testimoniali.

2. Il Difensore Civico comunale, anche dopo la cessazione dal suo incarico, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad osservare la massima riservatezza.

3. Qualora l'intervento dl Difensore Civico comunale abbia per oggetto provvedimenti in fase istruttoria o già adottati che, sulla base degli elementi raccolti, egli reputi da accelerare nel loro iter, da modificare o da revocare, è necessario che lo stesso formalizzi i motivi di tale richiesta, investendone il funzionario responsabile, e dandone contestuale comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale o al Presidente e al Direttore delle amministrazioni dipendenti.

4. Ove il Difensore Civico comunale sia intervenuto in merito ad un provvedimento già assunto, il medesimo organo che lo abbia espresso ne adotterà un altro – a carattere confermativo, e mandativo o di revoca – nel quale, dialetticamente, la posizione del Difensore Civico sarà fatta constatare.

5. Qualora l'intervento sia avvenuto nel corso dell'istruttoria, il testo del provvedimento dovrà registrare le osservazioni avanzate dal Difensore Civico comunale.

6. Copia di tali atti sarà puntualmente trasmessa al Difensore Civico comunale.

7. Nel caso che all'azione del Difensore Civico comunale vengano frapposti rifiuti, dinieghi, ritardi, inadempienze, il medesimo promuove l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei presunti responsabili.

8. Del seguito di tale procedimento, sarà data comunicazione al Difensore Civico comunale, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione dello stesso.

ART. 12 - RAPPORTI CON I CITTADINI, CON GLI ORGANI COMUNALI CON IL SEGRETARIO COMUNALE E CON IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Difensore Civico comunale – in quanto tramite fra l'Amministrazione comunale ed i soggetti amministrativi – assicura le condizioni migliori per l'interlocuzione diretta con i cittadini e, almeno una volta ogni quattro mesi, convoca riunioni aperte con le associazioni, le consulte di quartiere e con le organizzazioni di tutela dei diritti, allo scopo di discutere sull'andamento del rispetto dei diritti, delle legittime attese e degli interessi diffusi dei cittadini.

2. Il Difensore Civico comunale partecipa attivamente alle conferenze dei servizi annuali.

3. Entro il trentuno marzo di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività, sulle disfunzioni amministrative riscontrate e sulle proposte per superarle, altre relazioni possono essere inviate al Sindaco e al Consiglio Comunale su oggetti di particolare rilevanza ed urgenza.

4. Il Consiglio Comunale, dopo averne discusso al proprio interno, in presenza del Difensore Civico, adotta i provvedimenti di competenza ed impartisce alla Giunta ed alle amministrazioni dipendenti gli indirizzi del caso.

5. Il Difensore Civico comunale informa i cittadini sull'attività svolta attraverso la stampa.

6. Il Difensore Civico comunale può essere ascoltato dalla Giunta e dalle Commissioni Consiliari, dietro suo impulso o su loro richiesta.

7. Il Difensore Civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco, in riferimento all'esercizio delle rispettive competenze ed alla applicazione delle relazioni connesse con le medesime.

8. Il Difensore Civico comunale segnala al Segretario Comunale e al Direttore Generale gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, indicandone le cause certe o presunte ed attribuendone ove è possibile le responsabilità.

9. Il Segretario Comunale e il Direttore Generale si adoperano per rimuovere i fattori negativi di ordine oggettivo e soggettivo, così da assicurare la massima collaborazione nei confronti dell'azione del Difensore Civico comunale.

ART. 13 - DOTAZIONI STRUTTURALI, STRUMENTALI ED ORGANIZZATIVE E RELATIVI ONERI

1. L'ufficio del Difensore Civico comunale ha sede presso il Palazzo Comunale o in altro edificio idoneo allo scopo, posto in zona centrale del Capoluogo, che risponda a requisiti di facile accessibilità esterna ed interna, anche per i cittadini portatori di handicap.

2. L'ufficio è dotato del materiale strumentale e del personale necessario a garantire un adeguato funzionamento senza soluzione di continuità tenendo conto delle disponibilità complessive del Bilancio comunale.

3. Il personale, permanendo il rapporto gerarchico di dipendenza dei rispettivi Dirigenti, dipende funzionalmente ed operativamente dal Difensore Civico comunale.

4. Il Difensore Civico comunale, previo incontro, anche informale, con la Giunta, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale una motivata proposta sugli interventi finanziari previsti occorrenti per il successivo esercizio.

ART. 14 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DI TUTELA SOCIALE

1. Il Difensore Civico comunale intrattiene rapporti – mediante scambio di esperienze, comunicazioni e segnalazioni – con tutti gli organi di tutela sociale: Difensore Civico regionale, Difensore Civico provinciale, Commissioni Miste Conciliative.

2. Il Difensore Civico comunale, previa autorizzazione della Giunta, partecipa con spesa a carico del Comune, ad iniziative (seminari, convegni, riunioni) che abbiano per oggetto la materia di sua competenza.

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 12/04/2005

[Indice](#)